



Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Brescia

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte della circoscrizione territoriale della Provincia di Brescia.
2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato da un Assessore o un Consigliere del proprio Comune allo scopo formalmente delegato.

Articolo 2

SEDE

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono in idonei locali situati nel territorio dei Comuni facenti parte della Provincia di Brescia.
2. L'Assemblea può essere svolta anche in modalità telematica o mista.

Articolo 3

FUNZIONI E COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56, svolge le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto della Provincia

Articolo 4

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente della Provincia con un preavviso di almeno sette giorni, tranne nei casi di urgenza in cui il termine può essere ridotto fino a due giorni prima.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta, l'ordine del giorno, la sede dove la stessa sarà tenuta o l'indicazione che la stessa sarà svolta in modalità telematica.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente della Provincia.
4. Gli avvisi di convocazione sono inviati a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune. L'avviso è, inoltre, inviato per via telematica per conoscenza ai Consiglieri Provinciali.
5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione di tutti i Sindaci in formato elettronico, almeno due giorni prima della seduta.

Articolo 5

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è valida nel caso in cui siano presenti i Sindaci o loro delegati che rappresentino i quorum stabiliti dall'articolo 27 dello Statuto della Provincia.

2. Per la determinazione della popolazione residente in ciascun Comune si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT della popolazione.
3. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui, trascorse due ore da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero necessario per validamente deliberare, il Presidente della Provincia dichiara deserta la seduta.
4. E' riconosciuta al Presidente della Provincia ogni più ampia facoltà in ordine alla disciplina degli interventi da effettuarsi nel corso delle sedute assembleari, in modo da assicurare il corretto andamento della seduta stessa.
5. I Sindaci che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente.
6. Gli interventi devono riguardare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 6

PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri Provinciali, che non rivestono la carica di Sindaco, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea con funzioni di relazione e facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

Articolo 7

PRESENTAZIONE EMENDAMENTI

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati emendamenti concernenti l'argomento. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, sottoscritti da uno o più Sindaci o loro delegati e presentati al Presidente della Provincia il quale ne dà lettura.
2. I proponenti possono rinunciare in qualsiasi momento, prima della votazione, all'emendamento.
3. Il Presidente della Provincia terminata la discussione pone in votazione ciascun emendamento e al termine pone in votazione il testo della deliberazione, così come eventualmente emendato.
4. In quest'ultima ipotesi è necessario acquisire prima dell'espressione del voto, qualora non si tratti di meri atti di indirizzo, i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale.

Articolo 8

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Sindaci è effettuata normalmente in forma palese.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o mediante l'utilizzo di schede.
3. Prima di procedere alla votazione, il Presidente della Provincia illustra il significato del voto e specifica le modalità di espressione dello stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato che non intenda partecipare alla votazione su un determinato argomento deve avvertire il Presidente e il Segretario Generale.
5. In caso di votazione segreta questa può avvenire con modalità telematiche o tramite l'utilizzo di schede cartacee. In entrambi i casi il Presidente sceglie tra i Sindaci tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
6. Iniziata la votazione non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni relative alle modalità della votazione in corso.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche ed all'espressione del parere di competenza sugli schemi di bilancio sono assunte con i

voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione residente.

8. In ogni altra materia le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei comuni presenti e della popolazione rappresentata.
9. Qualora l'oggetto della proposta richieda la votazione in forma segreta, l'esito della votazione è dato dal computo dei voti espressi.
10. Nelle votazioni i Sindaci che, prendendo parte alla votazione, dichiarino di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Articolo 9

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.
2. Il pubblico che assiste alle sedute tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Sindaci o dalle decisioni adottate dall'Assemblea.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala dell'adunanza spettano discrezionalmente al Presidente della Provincia che li esercita avvalendosi di idoneo personale.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il Presidente della Provincia, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal presente articolo, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. In caso di seduta in modalità telematica la stessa sarà resa disponibile in diretta streaming.

Articolo 10

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono firmate dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
2. Le deliberazioni, che non siano meri atti di indirizzo, devono contenere i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione, a meno che non siano dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 11

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio e riferimento alle vigenti norme regolamentari della Provincia di Brescia, se e in quanto applicabili.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione da parte della Assemblea dei Sindaci.